


**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA TRA
L'ACCADEMIA INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI
E IL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA**

Questa convenzione è celebrata tra l'**Accademia Interamericana dei Diritti Umani dell'Università Autonoma di Coahuila**, d'ora in avanti "**l'Accademia IDU**", e il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa**, d'ora in avanti **il Dipartimento**. La rappresentanza legale dell'**Accademia IDU** ricade, ai fini del presente atto, sulla Dott.ssa Irene Spigno, Direttrice Generale dell'Accademia IDU; mentre **il Dipartimento** è rappresentato, in questo atto, dalla Direttrice, Prof.ssa Eleonora Sirsi. Quando entrambe le parti agiscono congiuntamente, saranno chiamate "**le parti**", sia "l'Accademia IDU" che il Dipartimento riconoscono reciprocamente la propria personalità giuridica e compaiono per la firma della presente Convenzione che è sottoscritta in conformità alle seguenti dichiarazioni e clausole.

DICHIARAZIONI

- I. Dichiara "l'Accademia IDU", attraverso il suo legale rappresentante, che:
 1. È un istituto di ricerca giuridica specializzato nella ricerca, studio, insegnamento, formazione e diffusione dei diritti umani, con personalità giuridica e risorse proprie.
 2. È affiliato all'Università Autonoma di Coahuila, secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva dell'Accademia Interamericana dei Diritti Umani dell'Università Autonoma di Coahuila, pubblicata il 29 agosto 2017 nella Gazzetta Ufficiale del Governo dello Stato di Coahuila de Zaragoza.
 3. La persona titolare della Direzione Generale dell'Accademia IDU è il rappresentante legale dell'istituzione e ha il potere di negoziare e firmare accordi di collaborazione accademica con qualsiasi istituzione, pubblica o privata, nazionale o straniera per lo sviluppo di progetti di ricerca e consulenza, secondo l'articolo 16, frazione XIII della legge sopracitata.
 4. L'attuale persona incaricata della Direzione Generale dell'Accademia IDU è la Dott.ssa Irene Spigno, il cui mandato ricopre il periodo 2019-2024.
 5. Ai fini della presente convenzione, la partita IVA dell'Accademia IDU è UAC730403446, e si indica come indirizzo per ricevere le notifiche e/o comunicazioni gli uffici della Direzione Generale dell'Accademia IDU: Carretera 57 km. 13, Ciudad Universitaria, C.P. 25350, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, Messico.

- II. Dichiara il Dipartimento, tramite il suo legale rappresentante, che:



1. È un Dipartimento dell'Università degli Studi di Pisa. Nel sistema universitario il Dipartimento è una struttura organizzativa dedicata allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività esterne ad esse correlate o accessorie e di servizio al territorio.
 2. La persona titolare della direzione è la Prof.ssa Eleonora Sirsi, Direttrice del Dipartimento per il quadriennio 2024-2028;
 3. Il Codice fiscale del Dipartimento è 80003670504. La sede legale del Dipartimento è il Palazzo della Sapienza, Via Curtatone e Montanara, n. 15, CAP 56016, Pisa.
- III. Dichiarano **“le parti”** di/che:
1. Riconoscere reciprocamente la propria personalità giuridica e compaiono per la firma del presente Accordo in buona fede.
 2. Esprimere la volontà di accettare, nell'ambito delle loro rispettive competenze, i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro partecipazione congiunta e dal raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.
 3. Avere la migliore disposizione per supportarsi a vicenda con il fine di rispettare pienamente lo scopo del presente Accordo.
 4. In tutti i seminari, eventi o attività in cui partecipa con il proprio corpo accademico, si applicherà la clausola dell'eguaglianza di genere.
 5. Liberi da coercizioni, definiscono i reciproci obblighi nei termini e nelle condizioni previsti nelle seguenti:


CLAUSOLE

PRIMA: Oggetto

- 1.1 L'oggetto di quest'Accordo consiste nello stabilire la base generale per la collaborazione e la partecipazione congiunta a programmi, progetti, attività, ricerche, diffusione e scambio di informazioni, su tematiche relative ai diritti umani e la loro protezione, al fine di raggiungere risultati volti a contribuire all'arricchimento dello studio, della ricerca, della diffusione e protezione dei diritti umani e altre questioni di reciproco interesse.

SECONDA: Attività

- 2.1 Per il dovuto adempimento dell'oggetto del presente accordo generale, **“le parti”** convengono di poter compiere le seguenti azioni:
 - a) Scambiare, sviluppare e diffondere congiuntamente progetti di ricerca, soggiorni e studi accademici che aiutino a svolgere efficacemente le funzioni, le attribuzioni e le finalità delle **“parti”**.
 - b) Progettare, diffondere e svolgere attività accademiche, quali: corsi, seminari, giornate di studio, forum, simposi, diplomi, workshop, congressi, osservatori, conferenze offerti dalle **“parti”**, e altri analoghi su temi di interesse comune a cui partecipano i membri di entrambe le istituzioni firmatarie.



- c) Facilitare e formalizzare, sulla base del principio di reciprocità, la partecipazione, la mobilità e lo scambio di studenti, borsisti, dottorandi, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo.
- d) Facilitare e garantire l'utilizzo delle proprie strutture, ove applicabile, per svolgere attività nell'ambito della presente convenzione e di quelli specificati dalle "parti".
- e) Collaborare a pubblicazioni periodiche (riviste, newsletter, quaderni e altre pubblicazioni).
- f) Scambiare informazioni e materiale bibliografico e accademico delle istituzioni parti e con prestiti bibliotecari.
- g) Consentire lo sviluppo di attività attraverso strumenti e piattaforme di formazione a distanza, come i mezzi digitali, basati sulle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
- h) Facilitare la generazione di successivi e specifici accordi al fine di dare contenuto e portata agli impegni e alle particolarità che richiedono maggiore impegno e contribuiscono all'adempimento dell'oggetto e delle attività del presente accordo.
- i) Altri concordati dalle parti e il cui scopo è di contribuire all'adempimento dell'oggetto del presente accordo.


TERZA: Accordi specifici e integrazioni

3.1 Per l'adempimento dell'oggetto e delle attività derivanti dal presente documento, "le parti" possono, previa autorizzazione e di comune accordo per iscritto, aggiornare il contenuto esistente, creare e/o aggiungere nuovi impegni e accordi specifici al fine di contribuire o perfezionare l'adempimento della collaborazione accademica interistituzionale, che sarà incorporata nel presente accordo in allegato e dovrà essere firmata da entrambe le parti.

3.2 La collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, nonché la mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-amministrativo saranno regolati da appositi progetti esecutivi e relativi accordi attuativi **tra le parti** o tra le rispettive strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente accordo di cooperazione accademica e della normativa vigente.

3.3 Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura didattica, tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale-finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché aspetti specifici relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.

QUARTA: Commissione Tecnica



4.1 Per il corretto svolgimento e monitoraggio delle attività di cui al presente strumento, entrambe le parti costituiranno una Commissione Tecnica, che sarà così composta:

- a) Da parte del Dipartimento: dal prof. Gianluca Famiglietti (Vicedirettore).
- b) Da parte dell'Academia IDH: dalla Dott.ssa Irene Spigno (Direttrice Generale) e dal Dott. José Antonio Estrada Marún (Segretario Accademico).

4.2 I principali poteri della Commissione Tecnica sono:


- a) Determinare le possibili azioni di approvazione ed esecuzione nell'ambito della presente convenzione.
- b) Coordinare la predisposizione e la sottoscrizione di accordi specifici ed altri che derivano da questo strumento.
- c) Tenere consulenze e accordi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente e negli altri accordi derivati che sono parte integrante del presente strumento.
- d) Compiere congiuntamente le azioni e dar seguito a queste, alla presente convenzione e alle altre che dovessero sorgere.
- e) Valutare i risultati.
- f) Risolvere le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione
- g) Altri determinati dalle parti di comune accordo.

QUINTA: oneri, assistenza e supporto

5.1 Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, entrambe le Istituzioni si impegnano a dotarsi delle risorse necessarie, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi. Quando le risorse sono state fornite da organismi esterni, quali Ministeri governativi, entità sovranazionali, enti pubblici e privati, la Commissione europea ecc., ma non siano assegnati a un progetto, il costo di tale progetto sarà sostenuto dall'organismo tecnico/scientifico o dagli enti direttamente coinvolti nel progetto, dopo opportuni controlli di fattibilità finanziaria. Tutti i costi saranno dettagliati negli specifici accordi di attuazione.

5.2 Ciascuna delle Parti fornirà, in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, tutta l'assistenza e il supporto necessari agli studenti, al personale docente, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrativo in visita, come stabilito in specifici accordi di attuazione.

5.3 Inoltre, ciascuna Parte avrà il suo rapporto di lavoro, proprio e originale, solo con il personale che ha assunto, impiegato, commissionato o incaricato per partecipare nelle attività di cooperazione o scambio oggetto della presente convenzione. Pertanto, nessuna delle Parti sarà considerata quale datore di lavoro congiunto e/o sostitutivo. Per eventuali disposizioni diverse, le Parti celebreranno specifici accordi di attuazione con i dettagli e i termini concordati.



5.4 Durante il periodo di scambio gli studenti, a condizione di reciprocità, sono esentati dalle tasse e dai contributi presso l'università ospitante, relativamente all'Università di Pisa e/o all'Accademia Interamericana dei Diritti Umani.

SESTA: sicurezza

6.1 Per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro per il personale in visita dell'Università partner, laddove l'Università ospitante appartenga a uno Stato membro dell'UE, l'Università ospitante dovrà conformarsi alla legislazione dell'Unione europea applicabile; laddove l'Università ospitante appartenga a uno Stato non membro dell'UE, l'Università ospitante dovrà conformarsi alla sua legislazione nazionale applicabile.

SETTIMA: copertura assicurativa


7.1 In conformità alle disposizioni applicabili in vigore nei rispettivi Paesi, entrambe le Parti verificheranno la copertura assicurativa, inclusa l'assistenza sanitaria, dei membri partecipanti.

- Il Dipartimento garantisce a tutti i propri studenti una copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile.
- L'Accademia IDU fornirà agli studenti e al personale in mobilità informazioni sulla contrattazione indipendente della copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni. La polizza assicurativa stabilisce termini e condizioni della copertura. Se necessario, gli studenti e personale dell'Università saranno in grado d'acquistare un'assicurazione complementare.

7.2 Laddove gli accordi di attuazione di cui all'art. terzo prevedano attività scientifiche e di laboratorio, tali accordi di attuazione dovranno specificare i dettagli della copertura assicurativa.

OTTAVA: Validità

8.1. La validità della presente convenzione sarà di **5 anni (tacitamente rinnovata di altri 5)**, tuttavia, le parti potranno richiederne la risoluzione anticipata, nel qual caso dovrà essere data comunicazione per iscritto 30 (trenta) giorni prima all'altra parte senza alcuna responsabilità o alcune penalità per le parti. In caso di risoluzione anticipata, indipendentemente da chi sia la parte che risolve il contratto, si cercheranno le misure necessarie per evitare danni alle parti e ai terzi. Pertanto, le parti manterranno le borse di studio, le consulenze e le altre attività già avviate e in corso fino alla loro conclusione, nel rispetto dei piani, degli obiettivi e degli accordi stabiliti.



8.2 La presente convenzione di collaborazione sostituisce e annulla gli accordi e gli impegni precedentemente sottoscritti tra “**le parti**” che siano attinenti all’oggetto del presente strumento. La presente convenzione generale entrerà in vigore alla data della sua firma.

8.3 La validità del presente accordo è automaticamente applicabile per gli atti successivi.

NONA: Rapporti di lavoro

9.1 “**Le parti**” convengono che il personale assunto, impiegato o incaricato da ciascuna delle parti – per conformarsi agli obiettivi del presente strumento – avrà un rapporto di lavoro solo con quell’ente che lo ha assunto, impiegato o commissionato. Ciascuno, pertanto, si assumerà la propria responsabilità per tale concetto, senza che l’altra istituzione venga considerata co-protagonista e/o sostituto. Per eventuali disposizioni diverse, le Parti celebreranno specifici accordi di attuazione con i dettagli e i termini concordati.

DICESIMA: Proprietà intellettuale

10.1 “**Le parti**” convengono che i diritti di proprietà intellettuale che scaturiscono dalle attività svolte nell’ambito del presente documento, nonché dagli specifici accordi di collaborazione che ne derivano, saranno soggetti alle disposizioni di legge applicabili, e agli accordi che entrambe le parti celebrano in materia.


UNDICESIMA: Trasparenza e informazioni riservate

11.1 La collaborazione consentirà la pubblicità e la diffusione del lavoro svolto tra le parti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di accesso alle informazioni pubbliche.

11.2 Nel caso in cui il presente contratto generale di collaborazione comporti la generazione o la necessità di accedere a informazioni e dati di natura riservata –come i dati personali–, entrambe le parti devono rispettare le disposizioni della Legge Generale della Trasparenza ed Accesso alle Informazioni Pubbliche, della Legge Federale sulla Protezione dei Dati Personali in Possesso di Soggetti Privati e delle altre normative applicabili sia dallo Stato di Coahuila che dallo **Stato italiano**, limitandosi ad utilizzare detti dati solo ed esclusivamente per le finalità che figurano nell’accordo e predisponendo i documenti di classificazione motivati, nonché le relative scadenze .

DODICESIMA: Questioni impreviste

12.1 Le parti convengono che in caso di qualsiasi questione non prevista nelle clausole del presente accordo, entrambe lo risolveranno di comune accordo. Per questioni impreviste di



interpretazione e applicazione della presente convenzione, l'accordo comune dovrà essere preso dalla Commissione Tecnica.

TREDICESIMA: Notifiche

13.1 Ai fini derivanti dall'applicazione della presente convenzione, le parti riceveranno ogni tipo di comunicazione ai loro indirizzi convenzionali sopra indicati. Ogni variazione di domicilio delle parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra, con relativo avviso di ricevimento, 10 (dieci) giorni di calendario prima della data in cui la variazione avrà effetto. Senza tale avviso, tutte le comunicazioni saranno validamente effettuate ai recapiti indicati.


QUATTORDICESIMA: Controversie, giurisdizione e divieto di cessione dei diritti

14.1 **“Le parti”** dichiarano che questo documento legale è il prodotto di buona fede; quindi, sarà data la preferenza a intraprendere tutte le azioni necessarie per la sua effettiva conformità e beneficio della comunità accademica. Nessuna delle parti può cedere o trasferire i diritti e gli obblighi da ciò derivanti e dagli accordi che ne derivano per il raggiungimento delle finalità qui indicate.

14.2 In caso di controversia, **“le parti”** cercheranno di ricorrere ad una sessione di conciliazione e risoluzione di comune accordo e per iscritto tramite la Commissione Tecnica (prevista dalla quarta clausola del presente documento).

LEGGENDO IL CONTENUTO E LA PORTATA DI TUTTE E CIASCUNA DELLE DICHIARAZIONI, ACCORDI E CLAUSOLE CONVENUTE NELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI ACCETTANO, RATIFICANO E FIRMANO IL PRESENTE DOCUMENTO IN 4 COPIE (2 IN ITALIANO E 2 IN SPAGNOLO) NELLA CITTÀ DI PISA, IL 07/04/2025.

Per l'Università di Pisa



Prof.ssa Elionora Sirsi
Direttrice del dipartimento



Per l'Accademia IDU



Irene Spigno
Direttrice Generale